



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.110

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla ditta Max Impianti di Antonetti Massimiliano.

Data 8.7.2015

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza presentata dall'avv. Enrico Del Monte, legale della ditta Max Impianti di Antonetti Massimiliano in data 10.1.2012 ed assunta al protocollo con n. 83/I, con la quale il predetto creditore chiede l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di euro 59.149,99 così composto:

a) per € 57.505,99 dalle seguenti fatture:

N.	Data	Importo
1	9	26/04/2010 € 31.800,00
2	25	10/08/2010 € 7.800,00
3	14	03/06/2011 € 10.200,00
4	15	03/06/2011 € 12.000,00
5	16	03/06/2011 € 3.600,00
		€ 65.400,00
Acconto corrisposto		€ 7.894,01
Residuo		€ 57.505,99

b) € 1.644,00 per spese legali;

VISTA l'attestazione resa dal Dirigente del Dipartimento Finanziario, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del T.U.E.L., dalla quale risulta che le fatture contraddistinte dai numeri 1) e 2), per un importo complessivo di € 39.600,00, sono già state pagate dal Comune di Terracina con mandati n. 2806/2010, n. 1472/2012 e n. 2741/2012;

RILEVATO che le fatture contraddistinte dai numeri 3) e 4) e 5) sono riferibili a lavori di somma urgenza commissionati dal Comune di Terracina nel corso dell'anno 2011 e costituiscono debiti che, pertanto, non rientrano, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

CONSIDERATO che il debito di € 1.644,00 per spese legali deriva dal decreto ingiuntivo n. 334/2011 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Staccata di Terracina, il 5.8.2011, depositato il 6.8.2011 e che l'epoca in cui è insorta l'obbligazione da parte del Comune deve essere fatta coincidere con tale giorno; pertanto, il suddetto debito si riferisce ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011 per cui non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;


VISTA la nota n. 1098 del 14.5.2015 con cui questa Commissione ha comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dei crediti di cui sopra;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito di € 39.600,00 di cui alle fatture n. 9/2010 e n. 25/2010 vantato dalla ditta Max Impianti di Antonetti Massimiliano, in quanto già pagato dal Comune di Terracina;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina, ai sensi dell'articolo 255, comma 4, del T.U.E.L., il debito di € 25.800,00 di cui alle fatture n. 14/2011, n. 15/2011 e n. 16/2011 vantato dalla ditta Max Impianti di Antonetti Mssimiliano in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., il debito relativo alle spese di lite di € 1.644,00 liquidate dal Tribunale di Latina – Sez. Terracina con il decreto ingiuntivo n. 334/2011 a favore della ditta Max Impianti di Antonetti Mssimiliano, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento LL.PP., Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario prefettizio del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al competente organo giurisdizionale nei termini previsti dalla vigente normativa.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 13 LUG 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 13 LUG 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE

Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI